



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SINDACO

ORDINANZA N. 39 DEL 19/06/2020

OGGETTO:	Balneazione D.Lgs 116/08 e D.M. 30/03/2010- REVOCA ordinanza n. 35 del 15.06.2020 con la quale veniva disposto il DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE - acqua di balneazione -IT011041013032- ARZILLA VIA DELLA BAIÀ
-----------------	--

IL SINDACO

- **VISTA** la Direttiva Comunitaria 2006/7/CE concernente “la gestione della qualità delle acque di balneazione” e che abroga la direttiva 76/160/CEE”
- **VISTO** il Decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116, emanato in attuazione alla direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione ed in particolare:
 - l'art. 2 comma 1° lettera d che definisce l'inquinamento di breve durata: *la contaminazione microbiologica di cui all'allegato I, colonna A, le cui cause sono chiaramente identificabili, che si presume normalmente non influisca sulla qualità delle acque di balneazione per più di 72 ore circa dal momento della prima incidenza sulla qualità delle acque di balneazione e per cui l'autorità competente ha stabilito procedure per prevedere e affrontare tali episodi come indicato nell'allegato II;..”*
 - l'art. 5 che dispone, “1. Sono di competenza comunale:.....omissis..... b) la delimitazione delle zone vietate alla balneazione qualora nel corso della stagione balneare si verifichi o una situazione inaspettata che ha, o potrebbe verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti;.....omissis.....d) l'apposizione, nelle zone interessate, in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di segnaletica che indichi i divieti di balneazione di cui al comma 1, lettere c), e), ed f) dell'articolo 15;
 - l'art. 15 “Informazione al pubblico” che dispone al comma 1°: *I comuni assicurano che le seguenti informazioni siano divulgate e messe a disposizione con tempestività durante la stagione balneare in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione:.....c) nel caso di acque di balneazione identificata a rischio di inquinamento di breve durata: 1) avviso di acqua di balneazione a rischio di inquinamento di breve durata; 2) indicazione del numero di giorni nei quali la balneazione e' stata vietata durante la stagione balneare precedente a causa dell'inquinamento di cui al n. 1); 3) avviso tempestivo di inquinamento, previsto o presente, con divieto temporaneo di balneazione;... e) laddove la balneazione e' vietata, avviso che ne informi il pubblico, precisandone le ragioni.....”*
- **VISTO** il D.M. 30 marzo 2010 “Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione”.
- **VISTO** il Decreto n. 204 del 26 ottobre 2010 con il quale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 30 maggio 2008 n. 116, la Regione Marche ha provveduto all'individuazione delle acque di balneazione per l'intero territorio regionale, definendo all'allegato 3 le coordinate geografiche inizio - fine tratto costiero e del centroide dell'area, coordinate latitudine-longitudine decimali alla quarta cifra, proiezione WGS84
- **VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 356/2015 con la quale oltre a disciplinare la stagione balneare 2015 veniva istituita nel Comune di Fano una nuova Acqua di Balneazione - IT011041013032 Arzilla Via Della Baia - e disposta la modifica del codice di n. 7 acque che dal Comune di Fano sono passate, in virtù della L.R. 23 giugno 2014 n. 15 al Comune di Mondolfo;
- **VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale Regione Marche, n 494 del 27.04.2020, avente per oggetto: “Acque di balneazione, inizio stagione balneare 2020;adempimenti relativi all'applicazione del D.Lgs 116/08 e dei decreti attuativi e adozione del programma di sorveglianza algale. Attuazione della direttiva n. 2006/7/CE sulla qualità delle acque di balneazione,

- **VISTA** l'Ordinanza n 28 del 28.05.2020 con la quale questa Amministrazione, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 116/2008, dal D.M. 30/03/2010 e dalla n 494 del 27.04.2020 ha individuato per la stagione balneare 2020 29 maggio – 11 ottobre - le acque adibite alla balneazione, le acque non adibite alla balneazione e i punti di campionamento all'interno del Comune di Fano per il monitoraggio di sorveglianza algale;
- **VISTA** l'ordinanza n. 30 del 29.05.2020- *D.Lgs 116/2008 e D.M. 30/03/2010 Disciplina del divieto temporaneo di balneazione e successiva revoca nei tratti di mare a rischio di "inquinamento di breve durata" antistanti la costa del territorio comunale, interessati dalla presenza di scolmatori di Piena a servizio della pubblica fognatura comunale nonché dalla foce del Rio Crinaccio e del Torrente Arzilla* Pubblicata in data 29.05.2020 all'Albo Pretorio Informativo del Comune di Fano, con la quale si è provveduto ad adottare un contegno amministrativo ispirato a criteri di cautela, prudenza e tempestività che organicamente incide in modo più efficace sulla tutela della salute pubblica, disciplinando **ex ante il divieto temporaneo di balneazione nei tratti di mare antistanti la costa del territorio comunale interessati da apporti potenzialmente inquinanti diretti o indiretti, OGNI QUALVOLTA SI ATTIVINO GLI SCOLMATORI DI PIENA A SERVIZIO DELLA PUBBLICA FOGNATURA con la conseguente immissione in mare e/o nel corso d'acqua superficiale ad esso afferente, di acque reflue urbane non depurate**, riducendo con ciò i necessari tempi propri delle ordinanze singolarmente considerate ed emanate;
- **VISTA** l'Ordinanza n. 35 del 15.06.2020 con la quale, a seguito di esiti analitici non conformi (trasmessi da ARPAM) veniva disposto il "**IL DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE**, tratto di mare antistante la costa del territorio comunale, come di seguito denominato: **INTERA acqua di balneazione IT011041013032 - "ARZILLA VIA DELLA BAIÀ"** contrassegnata dalle seguenti coordinate latitudine-longitudine decimali alla terza cifra, proiezione WGS84

IT011041013032	ARZILLA VIA DELLA BAIÀ	43.8564 ; 13.0016	43,8531 13,0085
----------------	------------------------	-------------------	-----------------

E si confermava "**IL DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE**, disposto con **Ordinanza n° 30 del 29.05.2020 e relativa Comunicazione 35261 del 08/06/2020-** dell'U.O.C. Ambiente, nel tratto di mare antistante la costa del territorio comunale, come di seguito denominato: **INTERA acqua di balneazione IT011041013005 "30 mt Nord Torrente Arzilla"** contrassegnata dalle seguenti coordinate latitudine-longitudine decimali alla quarta cifra, proiezione WGS84

Area Balneazione	Denominazione Acqua Balneazione	Punto inizio	Punto fine	Id scol	Denominazione scolmatore	Denominazione corso d'acqua
IT011041013005	30 M NORD TORRENTE ARZILLA	43.8531; 13.0085	43.8536 ; 13.0109	n. 6	Via del Moletto	Torrente Arzilla

- Vista la Nota ARPAM del 18.06.2020 trasmessa a mezzo email avente per oggetto: "**Balneazione (D. Lgs 116/2008 e D.M. 30/03/2010) – Comunicazione esiti analitici conformi**, con la quale "**Si comunica, per gli opportuni provvedimenti, che gli esiti delle analisi microbiologiche effettuate il 17/06/2020 nelle acque di balneazione sotto elencate, sono risultati inferiori ai limiti dell'Allegato A Decreto 30 Marzo 2010.**
- **IT011041013032 Fano ARZILLA - VIA DELLA BAIÀ**
- **IT011041013005 Fano 30 M NORD TORRENTE ARZILLA "**
- **VISTA** la Circolare del Ministero della Sanità n. 27 del 25/07/38;
- **VISTO** il T.U. Delle Leggi Sanitarie n. 1265 del 27/07/34;
- **VISTO** l'art. 32 della L. 833 del 23.12.78;
- **VISTA** la Legge n° 241/1990;
- **VISTO** l'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n° 267;
- **VISTO** lo Statuto Comunale;

ORDINA

con decorrenza immediata, **LA REVOCA DELL'ORDINANZA n. 35 del 15.06.2020** con la quale veniva disposto **IL DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE.....** nel tratto di mare antistante la costa del territorio comunale, come di seguito denominato:

INTERA acqua di balneazione IT011041013032 - “ARZILLA VIA DELLA BAIÀ”
contrassegnata dalle seguenti coordinate latitudine-longitudine decimali alla terza cifra,
proiezione WGS84

IT011041013032	ARZILLA VIA DELLA BAIÀ	43.8564 ; 13.0016	43,8531 13,0085
----------------	------------------------	-------------------	-----------------

Si evidenzia altresì che ai sensi dell’Ordinanza n° 30 del 29.05.2020 e relativa comunicazione, cessa l’esecutività del DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE anche per l’ INTERA acqua di balneazione IT011041013005 “30 mt Nord Torrente Arzilla”

contrassegnata dalle seguenti coordinate latitudine-longitudine decimali alla quarta cifra, proiezione WGS84

Area Balneazione	Denominazione Acqua Balneazione	Punto inizio	Punto fine	Id scol	Denominazione scolmatore	Denominazione corso d’acqua
IT011041013005	30 M NORD TORRENTE ARZILLA	43.8531; 13.0085	43.8536 ; 13.0109	n. 6	Via del Moletto	Torrente Arzilla

DISPONE

1. La rimozione, da parte del personale di ASET Spa dei cartelli indicanti “DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE Ordinanza n. 35 posizionati in prossimità dell’acqua di balneazione IT011041013032.

2. che il Comando Polizia Municipale di Fano e il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’ASUR n. 3 vigilino sul rispetto della presente ordinanza;

3. la notifica del presente provvedimento attraverso PEC ai seguenti titolari di stabilimenti balneari, in quanto la relativa concessione o area insiste o è localizzata nelle vicinanze del tratto interessato dal divieto temporaneo di balneazione, nonchè ad ASET SPA per l’installazione della segnaletica

Gli atti istruttori citati nel presente provvedimento sono depositati presso il Settore I – Risorse Umane e Tecnologiche - U.O.C Ambiente Piazzale della Stazione 7 Fano -ufficio competente per il procedimento amministrativo in questione-, ove con le modalità di legge è possibile prenderne visione ed estrarne copia nei giorni e negli orari di ricevimento: MERCOLEDI' e VENERDI' 08,30 – 13,30 MARTEDI' 15,30 – 17,30

Contro il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo delle Marche entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di Pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla data di Pubblicazione,.

La seguente ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza a Ministero della Salute, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, Prefettura U.T.G. Pesaro, Regione Marche, ARPAM, Dipartimento Provinciale di Pesaro ASUR Area Vasta 1 Dipartimento Igiene e Sanità Pubblica, Capitaneria di Porto di Fano, , Carabinieri Fano, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Ufficio Viabilità Traffico e Segnaletica , Ufficio Turismo, Ufficio Demanio, Ufficio Porto e Difesa della Costa, Ufficio Relazioni con il Pubblico Ufficio Archivio e Protocollo, Albo pretorio, Ufficio SIC

Il documento è stato firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di legge.

Il Sindaco
Massimo Seri